

ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

DETERMINAZIONE N. 737 / 2020

DEL 17 DIC. 2020

PROPOSTA N. 733 DEL 03/12/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (C.D. BROKERAGGIO ASSICURATIVO) DI ASP CITTÀ DI BOLOGNA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, CO. 2, LETT. B) D.L. 76/2020, CONVERTITO IN L. 120/2020 - CIG 8450371ABE. DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Ricordato che

- con deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2078 del 23/12/2013 è stata costituita, a decorrere dal 01/01/2014, l'ASP Città di Bologna, con contestuale cessazione delle ASP Giovanni XXIII e Poveri Vergognosi;
- con deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1967 del 22/12/2014 è stata incorporata in ASP Città di Bologna anche ASP IRIDeS, a decorrere dal 01/01/2015;
- le ASP unificate subentrano a titolo universale e senza soluzione di continuità negli obblighi e nel complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi delle ASP che si unificano (art. 2, comma 3 L.R. n. 12/2013);

Visti

- lo Statuto dell'ASP Città di Bologna, approvato con deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1967 del 22/12/2014;
- la deliberazione n. 1 del 10/01/2019, con cui l'Assemblea dei Soci nominava la dott.ssa Rosanna Favato Amministratrice Unica di ASP Città di Bologna;
- la deliberazione n. 22 del 31/07/2019, con cui l'Amministratrice unica nominava Direttore Generale di ASP Città di Bologna il Dott. Angelo Stanghellini;

- la determinazione n. 518 del 29/08/2019, con cui la Direttrice Generale ad interim nominava Direttore Amministrativo di ASP Città di Bologna il sottoscritto Dott. Augusto De Luca;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di ASP Città di Bologna (approvato con deliberazione n. 12 del 06/05/2015 dell'Amministratore unico di ASP Città di Bologna);
- la deliberazione n. 16 del 20/05/2020, con la quale l'Amministratrice unica ha da ultimo approvato il nuovo assetto organizzativo aziendale e la nuova dotazione organica di ASP Città di Bologna;
- il d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii., così come modificato ed integrato dal d.lgs. 56/2017 e dal d.l. n. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019, nonché il D.P.R. 207/2010 (regolamento di esecuzione), per quanto ancora vigente e non in conflitto con le disposizioni contenute nel nuovo codice degli appalti;
- l'art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni della legge 11 settembre 2020, n. 120.
- le Linee Guida n. 4 del 26/10/2016, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", così come aggiornate con delibera del Consiglio di ANAC n. 206 del 01/03/2018;
- il Regolamento per la disciplina transitoria di alcune fasi e procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori, in attuazione del Codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, approvato dall'Amministratore Unico con delibera n. 22 del 3 maggio 2016 ed aggiornato con Delibera n. 20 del 27/06/2018;
- le determinazioni nn. 1, 2 e 3 del 02/01/2020 con le quali sono stati attribuiti i budget di spesa;
- il programma biennale degli acquisti di ASP Città di Bologna, per il biennio 2019/2020, approvato con delibera dell'Amministratore unico n. 21/2019 del 31/07/2019, in cui si prevede l'affidamento in questione.

Premesso che

- all'esito dell'espletamento di gara a procedura aperta, con det. n. 285 del 14/07/2014, veniva affidato il servizio di brokeraggio assicurativo a favore di Aon S.p.A, così come disciplinato dal conseguente contratto di appalto di servizi (prot. 12272/14), a decorrere del 1/10/2014, per la durata di anni tre, poi rinnovato mediante det. n. 519 del 19 luglio 2017, per pari durata, con scadenza prevista per il 30/09/2020, e ulteriormente prorogato ai sensi dell' art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016, con nota Prot. 11026 del 6 luglio 2020, sino al 28 gennaio 2021;
- il suddetto contratto risulta di prossima scadenza;

- persiste l'interesse di ASP all'acquisizione di detto servizio, necessario per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e per la tutela del proprio patrimonio, vista anche la mole dei contratti assicurativi in essere.

Atteso che

- al momento dell'adozione del presente atto deliberativo non sono attive convenzioni stipulate da CONSIP, ai sensi dell'art. 26, co. 1, L. n. 488/1999 e s.m.i., né convenzioni stipulate dall'Agenzia Regionale INTERCENTER – ER per la tipologia di servizio in oggetto;
- è stato preliminarmente verificato che al momento attuale non sono disponibili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) servizi/attività identici o analoghi a quelli richiesti;

Dato atto che

- con det. n. 527 del 28/09/2020, veniva approvato e pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse, pubblicato su Piattaforma Sater - Intercenter il 29/09/2020, n. reg di sistema PI26430320, con scadenza della presentazione delle manifestazioni prevista per il 15/10/20;
- alla scadenza del termine suddetto hanno presentato manifestazione di interesse alla gara in discorso i seguenti operatori economici:
 - Brokeritaly Consulting s.r.l., C.F. 11572181003;
 - Assiteca BSA s.r.l., C.F. 06954420151;
 - Marsh s.p.a., C.F. 01699520159;
 - Aon s.p.a. Insurance e Reinsurance Broker, C.F. 10203070155;
 - MAG s.p.a, C.F. 07043531214;
 - ATI GB Sapri s.p.a. (C.F. 120791701590) – Ariostea Broker s.r.l. (C.F. 01269980338);
 - Willis Italia s.p.a. (C.F. 03902220486).

Ritenuto pertanto

- necessario provvedere all'avvio del procedimento di gara finalizzato all'individuazione di nuovo operatore economico cui affidare il servizio in discorso;
- opportuno provvedere ad invitare alla partecipazione della gara su piattaforma Sater, mediante lettera di invito, tutti i suddetti operatori economici, ivi compreso l'operatore economico uscente AON s.p.a., atteso il numero ridotto degli operatori presenti sul mercato in possesso di adeguata esperienza e qualificazione per il servizio in oggetto, e tenuto conto di quanto affermato da Cons. Stato, sez. III, 4 febbraio 2020, n. 875 e da Cons. Stato, sez. V, 5 novembre 2019, n. 7539, circa

l'inapplicabilità del principio di rotazione, laddove il nuovo affidamento avvenga, come nel caso di specie, tramite procedure nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione (v. in proposito l'avviso per manifestazione di interesse sopra citato, in cui si prevede, all'art. 3, comma 4, l'invito di tutti gli operatori economici che abbiano presentato idonea manifestazione di interesse);

- opportuno individuare, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.l.s. 56/2016 e s.m.i., i seguenti elementi essenziali dell'appalto:
- **Oggetto del contratto:** servizio di consulenza ed intermediazione assicurativa (cd. Brokeraggio assicurativo) avente ad oggetto la gestione dei seguenti prodotti assicurativi:
 - Polizza RTC / RCO;
 - Polizza Fotovoltaico Property;
 - Polizza TL Enti Pubblici;
 - Polizza All Risks danni diretti;
 - Polizza All Risks danni diretti / indiretti;
 - Polizza incendio, furto, kasko, assistenza;
 - Polizza Infortuni cumulativi senza I.T.;
 - Polizza Libro Matricola Auto;
 - Polizza RC Patrimoniale;
 - Polizza All Risks Opere d'arte.
- **Durata:** due anni più eventuale rinnovo di pari durata oltre proroga tecnica ex art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
- **Corrispettivo:** € 171.000,00 (più eventuali oneri), come corrispettivo massimo per tutta la durata del contratto (quattro anni e sei mesi);
- **Procedura di gara:** procedura negoziata su piattaforma Sater-Intercenter, in applicazione dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D. L. n. 76 del 2020, convertito con modifiche nella legge n. 120 del 2020;
- **Criterio di scelta del contraente:** offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 7, Cod. Contr., con il sistema di valutazione delle offerte tecniche mediante criteri relativi alla sola qualità in relazione a costo fisso;

Precisato che

- il servizio da realizzare non appare suscettibile di ripartizione in più parti funzionali e pertanto non si dà luogo al frazionamento in lotti;
- per la stipula dei servizi sottosoglia, l'Amministrazione si avvale del Mercato Elettronico della Regione Emilia Romagna – Intercenter Sater per l'espletamento della procedura negoziata ai sensi dell'art. 58, comma 2, lett. b) Codice Contratti;
- gli operatori economici dovranno essere abilitati al seguente bando/CPV 66519310-7 "Assistenza e brokeraggio assicurativo", ovvero al CPV 66510000-8 "Servizi Assicurativi";
- le condizioni del Contratto, in caso di accettazione dell'offerta dell'Offerente aggiudicatario, saranno quelli di cui agli atti di gara che verranno pubblicati, e, per

quanto non previsto, si fa espresso riferimento alla documentazione del bando di abilitazione della piattaforma Intercenter – Sater e codice civile;

- attesa la particolare complessità della presente procedura, regolata dal criterio di scelta del contraente dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione a costo fisso, come sopra precisato, il tempo necessario per la conclusione della stessa appare allo stato stimabile nell'ordine di mesi sei. Si tratta infatti di un servizio particolarmente complesso, la cui elevata progettualità tecnica richiede un'istruttoria particolarmente rigorosa da parte della Stazione appaltante e valutazioni approfondite da parte della Commissione giudicatrice.

Dato atto che

- la Responsabile Unica del Procedimento è la dott.ssa Francesca Bonanno, Responsabile del Servizio Gare, Appalti, Servizi e Forniture”;
- non sussistono rischi di interferenze e pertanto non è stato predisposto lo schema di D.U.V.R.I., trattandosi di attività di natura essenzialmente intellettuale che non viene svolta presso le sedi di ASP;

Accertata la regolarità tecnica e la legittimità formale del presente atto;

Dato atto che il contratto non necessita di copertura finanziaria con fondi del bilancio, poiché l'attività del broker individuando sarà remunerata esclusivamente dalle provvigioni corrisposte dalle compagnie assicuratrici, in misura percentuale sul premio annuo versato per ogni singola polizza, così come previsto dalla “clausola broker” all'interno di ogni contratto assicurativo;


Informato del presente atto il Direttore Generale Dott. Angelo Stanghellini;

DETERMINA


1. le premesse tutte e le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così come gli atti e i provvedimenti in essa richiamati;
2. di indire procedura di gara per l'affidamento del servizio di consulenza ed intermediazione assicurativa mediante procedura negoziata sulla piattaforma del mercato elettronico della Regione Emilia Romagna Sater – Intercenter, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D. L. n. 76 del 2020, convertito con modifiche nella legge n. 120 del 2020, nonché dai documenti di gara, quali *lex specialis*, e dalle norme richiamate dai predetti documenti;
3. di stabilire che:

- la durata dell'appalto è fissata in anni due, con possibilità di rinnovo per un periodo di pari durata, oltre eventuali ed ulteriori 6 mesi di proroga tecnica, necessaria per l'espletamento e l'aggiudicazione di una nuova procedura di affidamento del servizio, ex art. 106, co. 11, D. Lgs. n. 50/2016;
 - il valore complessivo dell'appalto è stimato in € 171.000,00, senza costi a carico del bilancio, poiché il servizio sarà remunerato direttamente ed esclusivamente dalle compagnie assicuratrici, mediante applicazione della "clausola broker", contenuta in ogni contratto assicurativo stipulato dall'Ente;
 - il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 7, del Codice. Contr. Pubbl., secondo il sistema di valutazione delle offerte tecniche in base ad un criterio relativo alla sola qualità in relazione a costo fisso, di cui alla lettera d'invito allegata;
4. approvare gli schemi di capitolato tecnico, lettera di invito, criteri di valutazione dell'offerta tecnica, allegati alla presente, che individuano gli elementi essenziali che regolano la procedura di gara e il futuro contratto, quali parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell'art. 23, comma 15, del D. lgs. 50/2016;
 5. che il codice CIG da attribuire alla gara in epigrafe è 8450371ABE.
 6. di stabilire che, qualora in sede di gara si rendessero necessarie modifiche ed integrazioni di elementi non sostanziali agli schemi allegati al presente atto, il RUP potrà intervenire sugli stessi, con il più ampio margine operativo possibile, in relazione alla massima efficacia della procedura di gara;
 7. di stabilire che con l'aggiudicatario si procederà alla stipula di apposito contratto, subordinatamente all'accertamento sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, così come indicati negli atti di gara, il cui esito positivo determinerà l'efficacia dell'aggiudicazione;
 8. di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della responsabile del Servizio Gare, Appalti, Servizi e Forniture, Dott.ssa Francesca Bonanno,
 9. di dichiarare il presente atto esecutivo;
 10. di provvedere agli obblighi di pubblicazione ex art. 37 d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Augusto De Luca




La RUP
Dott. ssa Francesca Bonanno



Allegati:

- a) schema di capitolato tecnico,
- b) schema di lettera di invito;
- c) schema di criteri di valutazione delle offerte.



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Prot. del /12/2020

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL' ASP CITTÀ DI
BOLOGNA**

CIG 8450371ABE

CPV 66518100-5

LETTERA D'INVITO

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. del 01/10/2020 questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di intermediazione assicurativa (cd. Brokeraggio assicurativo), mediante procedura negoziata ai sensi l'art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni della legge 11 settembre 2020, n. 120.

Il luogo di svolgimento del servizio è la Città Metropolitana di Bologna (BO), luogo prevalente è Bologna, codice ISTAT 037006.

Il codice CIG attribuito alla presente procedura è 8450371ABE;

Ai sensi dell'art. 58 del Codice dei contratti pubblici (D. lgs. n. 50/2016), la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione. A tal fine, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna (in seguito "SATER" o "Sistema") accessibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>

Le modalità di accesso ed utilizzo di SATER sono indicate nella presente Lettera d'invito.

Tramite il sito si accede alla procedura, nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la registrazione a SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di seguito indicate.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. **Non saranno accettate altre modalità di comunicazione.**

La procedura, regolata dal presente atto e dagli altri documenti ad essa connessi, è indetta dall'Azienda pubblica di servizi alla persona "ASP Città di Bologna". I riferimenti generali dell'Azienda sono i seguenti:

- indirizzo: Viale Roma, 21, 40139 Bologna;
- codice fiscale e partita IVA: 03337111201;
- telefono: 051.6201311; fax: 051.6201307;
- email: protocollo@aspbologna.it. Email PEC: asp@pec.aspbologna.it;
- indirizzo internet (profilo di committente): <http://www.aspbologna.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti/>
- codice AUSA: 0000368742.

La Responsabile Unica del Procedimento (RUP) è la Responsabile del Servizio Gare, Appalti, Servizi e Forniture, dott. ssa Francesca Bonanno;

REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI

La registrazione a SATER dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide>

La registrazione a SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno di SATER dall'account riconducibile

all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo di SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella presente Lettera d'invito, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni. Una volta ottenuta la registrazione a SATER, le ditte, dopo aver effettuato l'accesso al sito, dovranno selezionare la voce "Bandi pubblicati", nella sezione "Bandi".

È onere dell'operatore economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma "Registrazione e funzioni base" (pag. 39-40 e 45-46 per la modifica di dati non sensibili, es: tel., mail utente) e "Gestione anagrafica" (per la modifica di dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara è costituita dai seguenti documenti:

1. lettera d'invito;
2. all. A) criteri di valutazione dell'offerta tecnica;
3. capitolato d'appalto;
4. informativa per il trattamento dei dati personali;
5. modello istanza di partecipazione;
6. modello DGUE;
7. modello dichiarazioni integrative al DGUE;
8. modulo comunicazione dati per tracciabilità;
9. modello assolvimento imposta di bollo.

La documentazione di gara è stata redatta tenendo conto:

- del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., d'ora in poi Codice dei Contratti Pubblici o semplicemente "Codice";
- del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020;
- del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia";
- del D.P.R. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- del codice civile;
- della normativa di settore.

2.2. CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti o osservazioni che l'operatore economico partecipante ritenga di presentare in merito alla presente gara dovranno essere inviati a SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide> entro il giorno e l'ora indicata sul portale.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

ASP, tramite SATER, risponderà alle richieste di chiarimenti ricevute entro il termine indicato sullo stesso SATER. Non saranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modo difforme.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo pec o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., l'offerta per la procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura devono essere effettuate esclusivamente attraverso SATER e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale all'indirizzo pec indicato in sede di registrazione.

È onere dell'operatore economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <https://intercenter.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E IMPORTO PRESUNTO

L'affidamento ha per oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo dell'ASP Città di Bologna, descritto nel capitolato, cui si rimanda anche per quanto concerne la descrizione della situazione assicurativa attuale dell'Ente.

Esso non è suddiviso in lotti, trattandosi di servizio omogeneo, al fine di garantire la migliore efficacia nell'esecuzione del servizio medesimo.

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (Principale) S (Secondaria)	Valore dell'affidamento (per la durata di 1 anno) oneri fiscali esclusi
1	Servizio di brokeraggio	66518100-5	P	€ 38.000

assicurativo			
Valore dell'affidamento per la durata biennale con opzioni rinnovo 24 mesi e proroga 6 mesi			€ 171.000

Il valore presunto dell'affidamento rapportato alla durata del contratto, nonché al possibile esercizio delle opzioni di rinnovo e proroga tecnica, ai soli fini dell'evidenziazione del valore dell'appalto in relazione alla soglia comunitaria ed a quanto stabilito dall'art. 35 del codice dei contratti pubblici, è determinato nell'importo complessivo stimato in € 171.000 (centosettantunmila), al netto dell'IVA.

Il valore dell'affidamento costituisce una stima avente carattere puramente indicativo, che non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per l'affidatario.

Il contratto non necessita di copertura a carico del bilancio poiché il servizio sarà remunerato direttamente ed esclusivamente dalle compagnie assicuratrici, mediante applicazione della "clausola broker" di cui ad ogni contratto assicurativo stipulato dall'Ente e non richiede pertanto finanziamento.

3.1 CORRISPETTIVO

Il valore dell'appalto viene determinato in maniera fissa (prezzo fisso) per tutta la durata ipotetica potenziale del presente appalto (due annualità assicurative più eventuali ulteriori due annualità di rinnovo) in € 171.000 (valore stimato).

Ciò significa che il broker applicherà le provvigioni indicate in ciascuno dei contratti assicurativi sottoscritti da ASP Città di Bologna ("clausola broker"), fino alla concorrenza massima annuale stimata di € 38.000 (complessiva biennale di € 76.000) e gli importi provvigionali eventualmente eccedenti € 38.000 sul programma assicurativo sottoindicato verranno retrocessi ad ASP Città di Bologna da parte dello stesso broker.

4. DURATA DELL'AFFIDAMENTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1. DURATA

Il contratto avrà una durata di **due anni** a partire dalla stipula dello stesso.

4.2. OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima di **ulteriori due anni** per un valore contrattuale di rinnovo di € 76000 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge; in quanto prestazione di natura intellettuale non sono previsti oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

La stazione appaltante esercita la facoltà di rinnovo comunicandola all'affidatario mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere aumentata per ulteriori sei mesi e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni, fino al nuovo affidamento, al fine di assicurarne la continuità, non potendo in nessun caso sospenderlo o interromperlo.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'affidamento è pari ad € 171.000 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Il corrispettivo offerto si intende fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

Non si farà luogo pertanto alla revisione del costo fisso preventivato.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'affidamento (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass, in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente lettera d'invito.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Con la dichiarazione di iscrizione deve essere indicato il numero e località di iscrizione e la tipologia di attività pertinenti con l'oggetto dell'affidamento, in relazione alle prestazioni assunte dall'operatore economico.
- essere iscritti nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi – sez.B "Broker", di cui agli artt. 109 e segg. del D.lgs. n. 209 del 2005, da almeno 5 anni;

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- possesso di regolare polizza di RC professionale, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell'Impresa, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche

occasionali, per un massimale pari alla misura normativamente prevista, che dovrà essere mantenuta, in caso di aggiudicazione, per tutta la durata dell'incarico

7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- essere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze specificamente previste dalla vigente normativa italiana e comunitaria per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto;
- avere, nel triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso (2017-18-19) regolarmente eseguito/in corso di esecuzione almeno 7 incarichi di brokeraggio con altrettante Amministrazioni aggiudicatrici, come definite all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016, o enti comunque tenuti all'applicazione del codice dei contratti, di cui almeno 2 (due) ASP (o Enti di diritto pubblico derivanti da trasformazione di IPAB);
- avere, nel triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso (2017-18-19) regolarmente eseguito/in corso di esecuzione almeno 2 contratti con altrettante Amministrazioni aggiudicatrici, come definite all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016, o enti comunque tenuti all'applicazione del codice dei contratti, di valore non inferiore ad € 38.000,00 all'anno ciascuno;
- avere svolto, nel triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, attività di brokeraggio assicurativo, per un importo complessivo annuo in premi assicurativi non inferiore ad € 380.000,00.

7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al punto 7.1 deve essere posseduto:

- a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- b) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

I requisiti di cui ai precedenti punti 7.2 e 7.3 devono essere posseduti per intero dalla mandataria.

7.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al paragrafo 13.23 (Dichiarazioni integrative).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

In virtù del carattere strettamente fiduciario del presente affidamento, non è consentito il subappalto del servizio in oggetto.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

In ragione di quanto stabilito dall'articolo 65 del D.L. 34/2020, c.d. "decreto Rilancio", convertito con L. 77/2020, i concorrenti sono esentati dal pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., l'offerta per la presente procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso SATER e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stabilito in / /2020, ore 18:00.

Pertanto tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona abilitata a impegnare l'offerente in possesso di procura. **Quindi, nel caso in cui la documentazione sia collocata su SATER da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, dovrà essere collocata su SATER anche copia della procura, firmata digitalmente.**

In caso di documenti che devono essere sottoscritti da più soggetti, gli stessi dovranno essere convertiti in formato PDF e firmati con la modalità PADES, che consente la sottoscrizione con firma digitale multipla di uno stesso file.

La presentazione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica deve essere effettuata su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/guide>.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione dell'offerta, l'operatore economico può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti su SATER più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

L'operatore economico, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

La presentazione dell'offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ASP Città di Bologna ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso il concorrente esonera ASP Città di Bologna e l'Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi Telematici (SATER) da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del sistema.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure a certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti, ad es. certificati ISO, etc.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, ecc. devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti ed allegati alla lettera di invito.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per centottanta giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Si precisa che la richiesta all'operatore economico concorrente di regolarizzazione, ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016, avverrà tramite SATER.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida agli effetti giuridici e dovrà essere poi regolarizzata ai sensi dell'art. 19 e 31 del D.P.R. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

13. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Si raccomanda di NON inserire nella documentazione amministrativa alcun documento relativo all'offerta tecnica, a pena di esclusione.

13.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato "Modello di istanza di partecipazione" e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è firmata digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater* del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater* del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la domanda è firmata digitalmente dal consorzio medesimo.

In caso di documentazione sottoscritta digitalmente da un procuratore, dovrà essere collocata su SATER dichiarazione sostitutiva di certificazione di Procura, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, firmata digitalmente, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Il concorrente dovrà assolvere l'imposta di bollo ex art. 3 della Parte Prima dell'Allegato A – Tariffa del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e dal D.L.26/04/2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla L.24/06/2013, n. 71 per adeguamento dell'importo (€ 16,00), tramite, alternativamente, le seguenti modalità:

- dichiarazione – inserita nel modello di domanda di partecipazione – di assolvimento virtuale dell'imposta ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972, con indicazione degli estremi della relativa autorizzazione;

oppure

- Modello F23 (Ufficio Ente: TGD; Codice tributo: 456T; Descrizione: imposta di bollo CIG 84483506F7) quietanzato e da inserire su SATER, dal quale si evinca l'assolvimento dell'imposta di bollo per la gara in oggetto, corredata da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000 (dichiarazione da compilare all'interno del modello di domanda di partecipazione). È possibile utilizzare il Modello F23 editabile di cui all'allegato M4, secondo le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, reperibili all'indirizzo <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Pagamenti/F23/Modello+F23/Istruzioni+Modello+f23/istrf23c.pdf> ;

oppure

- assolvimento dell'imposta di bollo mediante contrassegno con indicazione, nella domanda di partecipazione, del codice numerico composto da 14 cifre e rilevabili dal "contrassegno telematico rilasciato dall'intermediario" (Risoluzione n. 89/E del 06/10/2016 Agenzia dell'Entrate). In quest'ultimo caso, si chiede di inserire su SATER copia del contrassegno con dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente. L'operatore economico conserverà il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria (articolo 37 del DPR n 642 del 1972).

oppure

- assolvimento dell'imposta di bollo mediante apposizione della marca da bollo regolarmente annullata sul modello di dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo, scansionata e caricata nella procedura telematica SATER.

13.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, utilizzando il modulo messo a disposizione nella procedura telematica, in conformità alle "Linee Guida per la compilazione del DGUE, disponibili nella seguente pagina internet: <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>

Parte I – Informazioni sulla procedura della concessione e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura dell'affidamento.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Si raccomanda di inserire alla sezione B nome e indirizzo di **tutte** le persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE dell'ausiliaria, dalla stessa firmato digitalmente, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, limitatamente alle sezioni necessarie in

base ai requisiti richiesti dalla presente procedura ed oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

- 2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 13.3.1;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'affidamento. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria.

Non essendo previsto il ricorso al subappalto non si richiede la compilazione della sezione D.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione previste dal Codice, compilando le apposite sezioni del modulo DGUE disponibile in procedura.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti di partecipazione richiesti dalla presente lettera d'invito, compilando gli appositi campi del modello di DGUE presente in procedura.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

SOGGETTI CHE DEVONO PRESENTARE IL DGUE

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

13.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

13.3.1. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

I concorrenti devono rendere le dichiarazioni integrative al DGUE utilizzando l'apposito modulo in atti.

In particolare i soggetti indicati nell'ultima parte del paragrafo 13.2 rendono le seguenti dichiarazioni anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, dichiarazioni già incluse nel modello M1 "Istanza di partecipazione", con le quali:

- 1) dichiarano di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice dei contratti pubblici;
- 2) dichiarano di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis) e c-ter) del Codice dei contratti pubblici;
- 3) dichiarano i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indicano la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 4) dichiarano remunerativo il corrispettivo fisso di cui al precedente art. 3.1., giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 5) accettano, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 6) dichiarano di essere edotti degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 24 del 11.09.2014, nella sezione Amministrazione trasparente del sito di ASP Città di Bologna ([http://www.aspbologna.it/files/Servizio%20Risorse%20Umane/codice di comportament o di ASP Citt di Bologna.pdf](http://www.aspbologna.it/files/Servizio%20Risorse%20Umane/codice%20di%20comportamento%20di%20ASP%20Citt%20di%20Bologna.pdf)), e si impegnano, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 7) accettano, ai sensi dell'art. 100, comma 2, del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risultino aggiudicatari;
- 8) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, si impegnano ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2 e 53, comma 3, del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 9) ciascun concorrente indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice;
- 10) autorizzano, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizzano l'accesso a tale documentazione, in quanto coperta da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice.
L'operatore economico concorrente, nella dichiarazione, al fine di dimostrare la sussistenza del diritto alla riservatezza delle informazioni rese in sede di presentazione dell'offerta, deve fornire un "principio di prova". Pertanto, utilizzando l'apposita sezione del modello disponibile nella documentazione di gara, è tenuto a indicare le parti dell'offerta contenenti segreti tecnici o commerciali, secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando la documentazione inerente, procedendo nel seguente modo: in particolare, per quanto riguarda la documentazione tecnica presentata, occorrerà indicare tassativamente e puntualmente le parti interessate e sottratte al diritto di accesso

(esempio: frasi, periodi, capoversi, paragrafi, schede, immagini, ecc.); per ognuna delle parti segnalate è necessario esplicitare la motivazione con l'individuazione della relativa tutela giuridica e commerciale (brevetto, marchio, diritto d'autore, ecc.) con i relativi riferimenti di registrazione.

L'operatore economico concorrente, già in fase di presentazione della documentazione di gara, dovrà apporre sulle parti che intende sottrarre al diritto di accesso l'indicazione di "RISERVATO", delimitandone precisamente e adeguatamente il "perimetro" di operatività.

ASP si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati e, in presenza di dichiarazioni che non contengano le indicazioni di cui ai precedenti punti, procederà d'ufficio a dare corso alle richieste di accesso degli operatori economici controinteressati, dando comunque comunicazione alle parti dell'avvio del procedimento.

ASP garantirà comunque la visione e l'eventuale estrazione di copia di quella parte della documentazione richiesta dagli aventi diritto ai sensi dell'art. 53, comma 6;

11) attestano di essere informati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti specificati al punto 20 della presente lettera d'invito;

12) per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267: essi indicano, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento giudiziario di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale e dichiarano di non partecipare alla gara quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, della legge fallimentare.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti.

Ciascuna ausiliaria rende le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 3, 13 e, ove pertinente, 14, allegandole al loro DGUE.

13.3.2. DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice, ove già indicata;
- capitolato sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante dell'operatore economico offerente o da persona avente i poteri di impegnarlo o in possesso di Procura, per accettazione di tutte le norme previste.

13.3.3. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 13.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma, 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e la rete è dotata di un organo comune con potèr di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero,

se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, co. 7, bis D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., secondo il sistema di valutazione delle offerte tecniche in base a criteri relativi alla sola qualità in relazione a costo fisso.

Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, verrà infatti attribuito in relazione alla sola offerta tecnica (non essendo ammessa offerta economica), secondo i criteri fissati nello schema allegato (all. to A).

15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Come già anticipato al punto 11, allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente da SATER e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

L'apertura delle "buste telematiche" contenenti la documentazione amministrativa e tecnica avverrà in sedute pubbliche "virtuali", secondo le modalità tecniche previste da SATER. Ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, presenziando alla seduta o collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

ASP comunicherà ai concorrenti entro un termine congruo la relativa data.

Pertanto, il RUP/Seggio di gara procederà alla verifica della ricezione delle offerte collocate su SATER e allo sblocco ed esame della documentazione amministrativa.

Il RUP/seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera d'invito;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12. Si precisa che la richiesta all'operatore economico concorrente di regolarizzazione, ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016, avverrà tramite SATER;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare (in caso le operazioni siano svolte dal RUP) o proporre al RUP (nel caso in cui le operazioni siano svolte dal Seggio di gara non presieduto dal RUP) l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice. Di tale informazione sarà data comunicazione alle ditte partecipanti tramite il portale, all'indirizzo pec ivi indicato.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

16. APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA "B" – VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà all'apertura delle buste recanti l'offerta tecnica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo art. 17.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, il RUP procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice nei seguenti casi di esclusione:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

17. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

ASP si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di una sola offerta valida.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad

eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'affidamento.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento dell'eventuale garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'affidamento non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis, 89 e dall'art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria eventualmente fornita verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente* e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dagli artt. 88, comma 4-bis e 89 e dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di documentazione antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del Codice (norma non derogata dall'art. 1 comma 1 L.120/2020), al contratto non si applica il divieto di stipula prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione ex art. 76, comma 5, lett. a).

La stipula avrà luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto di affidamento è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di affidamento, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

18. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di affidamento è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente in via esclusiva il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, ASP Città di Bologna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire le seguenti informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali acquisiti nell'ambito della presente procedura.

Il Titolare del trattamento dei dati personali e Responsabile del trattamento dei dati personali è ASP Città di Bologna, con Sede legale in Via Marsala 7, 40126 Bologna (BO), in persona del suo Direttore Generale Dott. Angelo Stanghellini.

ASP Città di Bologna ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati la Società Lepida S. p. A. (contatto: dpo-team@lepida.it).

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento".

Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali medesimi.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato da ASP Città di Bologna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), non necessita del consenso dell'interessato. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- 1) espletamento di tutti gli adempimenti di legge e di tutte le attività necessarie od opportune ai fini dello svolgimento della presente procedura e per l'esecuzione dei servizi oggetto di gara.

I dati personali acquisiti nella presente procedura potranno essere comunicati a:

- 1) consulenti e commercialisti o legali che erogano prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;

- 2) istituti bancari e assicurativi che erogano prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
- 3) soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
- 4) Autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge;
- 5) Agenzia delle Entrate o altre amministrazioni finanziarie.

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati personali sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate e per la tutela dei diritti di ASP. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che il concorrente fornisce di propria iniziativa.

I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Nella sua qualità di interessato, l'offerente (ovvero per esso i suoi legali rappresentanti, preposti, institori, dipendenti, addetti, ecc., i cui dati personali vengano comunque acquisiti nell'ambito della presente procedura) hanno diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, si invita a presentare le richieste di cui sopra ad ASP Città di Bologna – Direzione Generale, via e-mail direzione@aspbologna.it.


Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'esclusione dalla presente procedura.

Bologna, .../12/2020

F.to la RUP Francesca Bonanno
Responsabile Servizio Gare, Appalti, Servizi e Forniture

Allegati:

A) Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO
ASSICURATIVO
DELL'ASP CITTA' DI BOLOGNA
(CODICE CIG 8450371ABE)**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto dell'appalto
- Art. 2 - Prestazioni oggetto del servizio
- Art. 3 – Durata
- Art. 4 - Valore del contratto
- Art. 5 - Remunerazione dell'incarico
- Art. 6 - Modalità di svolgimento del servizio e obblighi delle parti
- Art. 7 - Referente del broker
- Art. 8 - Responsabilità del broker
- Art. 9 - Pagamento premi assicurativi – tracciabilità
- Art. 10 - Inadempienze contrattuali e risoluzione anticipata del contratto
- Art. 11 – Penali
- Art. 12 - Cauzione definitiva
- Art. 13 – Riservatezza
- Art. 14 - Foro competente

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato disciplina l'incarico inerente il servizio professionale di brokeraggio assicurativo di cui al Titolo IX del "Codice delle assicurazioni private", decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 ed al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e normativa correlata, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione nella loro esecuzione e gestione, in favore dell'ASP Città di Bologna.

Art. 2 - Prestazioni oggetto del servizio

L'aggiudicatario del servizio, di seguito indicato come "broker", s'impegna a fornire esclusivamente con i propri mezzi e la propria organizzazione le attività di supporto ed assistenza in materia assicurativa oggetto dell'appalto e in particolare si impegna ad espletare le attività specialistiche che si elencano di seguito a titolo indicativo e non esaustivo:

1. Analisi e valutazione delle polizze assicurative in corso di validità, in relazione all'efficacia e all'economicità di queste ultime;
2. Studio e proposta di eventuali aggiornamenti e adeguamenti delle coperture assicurative in corso anche a seguito dell'emanazione di nuove normative, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia, con impostazione di un programma assicurativo adeguato alla realtà e all'attività dell'Asp di nuova costituzione;
3. Consulenza in tema di individuazione, analisi, trattamento e valutazione dei rischi connessi all'attività dell'Asp, nonché consulenza generale in materia assicurativa e di rischio dell'attività;
4. Assistenza nella istruttoria amministrativa e tecnica del procedimento di gara per l'aggiudicazione del servizio assicurativo, nella predisposizione di capitolati speciali d'appalto per le procedure di selezione del contraente, nell'individuazione dei criteri di aggiudicazione, nella valutazione delle offerte pervenute dalle varie Compagnie di assicurazione e nella predisposizione dei contratti;
5. Trasmissione annuale dei certificati di sinistrosità relativi ai singoli contratti di polizza, analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per ridurre la sinistrosità (auditing interno);
6. Assistenza nella gestione ordinaria delle polizze (segnalazione scadenze, pagamento dei premi, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative risoluzioni);
7. Consulenza, redazione di schemi contrattuali e/o valutazione di adeguatezza;
8. Rilascio di pareri di congruità in merito alle coperture assicurative da richiedere a terzi aggiudicatari di contratti d'appalto, concessione a garanzia della operatività della manleva in caso di danni arrecati da appaltatori (appalto di lavori, servizi e forniture);
9. Assistenza e consulenza in materia assicurativa, finalizzata alla valutazione delle polizze presentate dalle imprese che partecipano alle gare di appalto pubblico di lavori, servizi e forniture;
10. Gestione dei sinistri e svolgimento di tutti i relativi adempimenti, ivi compresi (a titolo esemplificativo e non esaustivo) i rapporti con le Compagnie Assicuratrici, le comunicazioni alle stesse, le denunce dei sinistri e l'interruzione dei termini di prescrizione. L'assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri dovrà essere prestata con modalità confacenti ad ogni tipologia di sinistro, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente gestione, compresa ogni altra attività amministrativo-contabile connessa. Tale attività dovrà essere svolta in autonomia dal broker, nell'interesse

di ASP, anche in assenza di indicazioni da parte della committente, ma comunque in conformità ad esse, qualora vengano fornite, e mettendo sempre al corrente ASP di ogni operazione svolta;

11. Il Broker inoltre dovrà inviare, entro il giorno 5 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, un report sullo stato dei sinistri aperti, evidenziando in particolare quelli non ancora liquidati e quelli chiusi nel trimestre, con la relativa liquidazione;

12. Aggiornamento e formazione del personale di ASP che collabora alla gestione delle polizze assicurative con cadenza almeno annuale e comunque nel caso di introduzione di novità legislative in materia assicurativa; tali attività dovranno essere altresì prestate, a favore del personale di ASP individuato dall'Azienda, nella gestione dei contratti assicurativi, e più in generale in materia di assicurazioni, nell'interpretazione del codice delle assicurazioni, in materia di responsabilità civile nella p.a., relativamente a problematiche interpretative e/o applicative dei contratti di assicurazione o in relazione alle metodologie di gestione e in particolare quelle relative ai sinistri;

13. Consulenza ed assistenza in materia assicurativa a favore dei dipendenti dell'Asp che ne facciano richiesta per le problematiche assicurative derivanti dal contesto professionale e dall'attività svolta;

14. Il contenuto dell'offerta tecnica presentata in sede di gara dal broker aggiudicatario costituisce a tutti gli effetti vincolo negoziale.

15. Gestione di tutti i rapporti assicurativi attualmente in capo ad ASP e di tutti quelli che verranno in essere durante la durata del presente affidamento, in conformità alle indicazioni della committente, mediante lo svolgimento di tutte le necessarie operazioni, ivi compresi i pagamenti dei premi alle scadenze, previa approvazione (con congruo anticipo) da parte di ASP della relativa liquidazione. A tal fine il broker dovrà sottoporre ad ASP la regolazione dei premi, almeno 40 giorni prima di ogni scadenza, dopo di che ASP fornirà al broker la provvista per i pagamenti e il broker girerà ad ASP le quietanze emesse dalla Compagnia assicuratrice entro 5 giorni dalla loro emissione.

Art. 3 – Durata e decorrenza dell'incarico

Il contratto di appalto per il servizio in oggetto avrà durata pari a 24 (ventiquattro) mesi e decorre dalla stipula del contratto.

L'ASP si riserva insindacabilmente la facoltà di affidare la ripetizione del servizio per ulteriori 2 (due) anni (da intendersi fino a 2 anni o periodo inferiore) agli stessi patti, prezzi e condizioni.

E' facoltà della Stazione Appaltante, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza dell'incarico, richiedere al contraente una proroga temporanea fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione del nuovo incarico.

Il servizio cesserà in ogni caso di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al registro Unico di cui all'art. 109 del D.lgs. N. 209 del 07/09/2005. Lo stesso accadrà nel caso di scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio ovvero in caso di fallimento o di ammissione della stessa a procedimenti concorsuali, salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

Art. 4 - Valore del contratto/corrispettivo

Il valore dell'appalto servizio di cui al presente capitolato (compreso eventuali opzioni di rinnovo) è pari ad € 171.000,00 ed è determinato in misura fissa ed invariabile per l'intera durata potenziale del contratto (a copertura di quattro annualità assicurative, oltre eventuale proroga tecnica semestrale), mediante l'applicazione delle provvigioni previste

nelle "clausole broker" contenute in tutti i contratti assicurativi attualmente sottoscritti, fino alla concorrenza massima annuale stimata di € 38.000, nonché con espressa retrocessione in favore di ASP, da parte del broker, degli importi provvigionali eventualmente eccedenti il suddetto importo annuale, applicati alle polizze di cui al disciplinare di gara indicate come segue.

Polizza Ramo	Data scadenza	Compagnia	Importi premio lordo	Provvigioni annue	Percentuale provvigione
RCT/RCO	31/12/2021	GENERALI ITALIA S.P.A. AG. CIRASOLA V. CIRASOLA A. FAJER M. & C. SAS	€ 103.680,00	€ 10.177,18	12
FOTOVOLTAICO PROPERTY	31/12/2021	ITALIANA ASS.NI DIV. REM AG. SYNKRONOS ITALIA SRL	€ 1.309,18	€ 214,18	20
TL ENTI PUBBLICI	31/12/2021	ITAS MUTUA AG. ROMAGNA SICURTA' SAS	€ 28.000,00	€ 2.771,13	12
ALL RISKS DANNI DIRETTI	31/12/2021	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA AG. ABBOTTONI E GALLERANI SNC	€ 148.560,57	€ 14.582,63	12
ALL RISKS DANNI DIRETTI/INDIRETTI	31/12/2021	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA AG. ABBOTTONI E GALLERANI SNC	€ 26.600,23	€ 3.192,03	12
INC/FURTO/KASKO/ASSISTENZA	31/12/2021	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA AG. ASSICOOP BOLOGNA METROPOLITANA SPA	€ 1.500,00	€ 132,16	10
INFORTUNI CUMULATIVI SENZA I.T.	31/12/2021	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA AG. ASSICOOP BOLOGNA METROPOLITANA SPA	€ 5.345,00	€ 614,48	12
LIBRO MATRICOLA AUTO	31/12/2021	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA AG. ASSICOOP BOLOGNA METROPOLITANA SPA	€ 27.578,00	€ 1.353,19	6
RC PATRIMONIALE	31/12/2021	XL INSURANCE	€ 11.900,00	€ 1.168,10	12
ALL RISKS OPERE D'ARTE	31/12/2020	UNIPOLSAI	€ 17.699,02	€ 2.123,88	12
TOTALE			372.172,00	35.328,96	

Si precisa che, alla scadenza dei contratti di assicurazione sopra elencati, ASP provvederà a conferire nuovi affidamenti per i servizi assicurativi, previo espletamento delle procedure di gara normativamente previste.

All'esito di tali procedure, i compensi provvigionali potranno essere modificati, fermo restando il summenzionato corrispettivo fisso annuale riconosciuto al broker nella misura di € 38.000,00 (oltre IVA di legge).

Art. 5 - Remunerazione dell'incarico

L'attività di brokeraggio relativa all'incarico di cui trattasi non comporterà alcun onere finanziario diretto a carico dell'Ente, in quanto il servizio, svolto conformemente a quanto previsto nel presente capitolato, sarà remunerato esclusivamente dalle Compagnie di Assicurazione tramite apposita clausola già inserita nei contratti assicurativi sopra elencati, con provvigioni calcolate sui premi assicurativi imponibili relativi ai contratti conclusi dall'ASP.

La remunerazione sarà percepita dal broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione all'atto del loro pagamento alle Compagnie, fino alla concorrenza massima di € 38.000,00 all'anno, come sopra specificato, per tutta la durata del presente affidamento.

Il broker non potrà inoltre richiedere, né all'ASP né alle compagnie di assicurazione con cui l'Ente ha stipulato contratti assicurativi, altri compensi, integrazioni o rimborsi di qualsiasi natura, al di fuori della provvigione sopra indicata in misura massima annuale, pena la risoluzione di diritto del contratto di brokeraggio assicurativo.

E' facoltà dell'ASP chiedere alla Compagnia apposita certificazione riguardante le ritenute percepite (commissioni) dal broker sui premi assicurativi.

Art. 6 - Modalità di svolgimento del servizio e obblighi delle parti

Il broker dovrà eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato con diligenza e nell'esclusivo interesse di Asp Città di Bologna; dovrà assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all'amministrazione, garantendo altresì trasparenza nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione aggiudicatrici dei contratti assicurativi.

Il broker espletterà il servizio con impegno e risorse proprie.

È esplicitamente convenuto che restano in capo ad Asp Città di Bologna l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altra operazione modificativa di obbligazioni precedentemente assunte.

Entro i limiti di cui al comma precedente, l'ASP autorizza il broker a trattare con tutte le Compagnie assicuratrici, per garantire la migliore gestione del programma assicurativo dell'Ente.

Il Broker non assume alcun compito di Direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della Stazione Appaltante, né è in grado di impegnare Asp Città di Bologna se non previa esplicita autorizzazione scritta.

Restano di esclusiva competenza di Asp Città di Bologna:

- La valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker;
- La decisione finale sulla copertura assicurativa da adottare;
- L'adozione di atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto nelle forme di legge delle coperture assicurative di cui necessita l'ente;
- La sottoscrizione di tutti gli atti e i documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;

Il broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta a favore dell'ASP restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'ASP.

Il broker si impegna, altresì, al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

- esecuzione del servizio secondo i contenuti del presente contratto d'appalto con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'ASP;
- trasparenza nei rapporti con le Compagnie di assicurazione attuali e che risulteranno aggiudicatrici dei contratti assicurativi di futura stipulazione;
- obbligo di mettere a disposizione dell'Asp ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Al broker è fatto divieto:

- di sottoscrivere atti e/o documenti contrattuali per conto dell'ASP senza la preventiva autorizzazione, formalmente rilasciata, di quest'ultimo;
- di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Asp;
- di cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto;
- il rinnovo delle coperture assicurative, la proroga e la disdetta delle stesse in quanto atti riservati esclusivamente all'ASP.

L'Ente si impegna ai seguenti obblighi:

- non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker, fermi restando gli obblighi di legge in materia di procedure per l'individuazione del contraente;
- indicare la percentuale della provvigione in ogni procedura di selezione del contraente per la stipula di polizze assicurative;
- comunicare alle Compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che la gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidata al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell'Ente.

Qualora il broker si avvalga dell'opera di collaboratori, questi ultimi non potranno vantare, ad alcun titolo, dall'Ente, restando il loro rapporto professionale del tutto estraneo all'ASP.

Art. 7 - Referente del broker

Il broker dovrà garantire la presenza del referente incaricato in sede di gara, il quale dovrà essere in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa e che sarà il referente unico dell'Ente a cui fare riferimento per ogni necessità o problematica inerente il servizio. Il referente non potrà essere sostituito, salvo giustificato impedimento debitamente motivato dal broker e solo qualora accettato dall'ASP.

Il referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente anche recandosi tempestivamente presso la sede dell'ASP su richiesta del Dirigente/Responsabile del Servizio competente in materia di assicurazioni ove questi ne ravvisi la necessità.

Il broker dovrà confermare altresì le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica) ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa (qualora non fosse già stato analiticamente indicato in sede di offerta).

Art. 8 - Responsabilità del broker

Il broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è professionalmente e contrattualmente responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare, stipulare, modificare od integrare agli organi competenti dell'ASP.

A titolo meramente esemplificativo:

1. il broker è responsabile della gestione del premio assicurativo versato dall'ASP relativo ad ogni copertura dell'ASP e del suo tempestivo versamento alla Compagnia;
2. il broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi competenti, dei dirigenti o dei funzionari preposti al servizio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali, nonché qualora ometta di interrompere i termini di prescrizione, dovendo in tal caso manlevare interamente l'Ente della somma versata al danneggiato senza manleva dell'assicurazione, o sopportare a fronte del danno patrimoniale diretto subito e non coperto;
3. il broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali fosse chiamata a rispondere l'ASP che fin da ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa risarcitoria per danni ed eventuali perdite patrimoniali, avanzate da terzi danneggiati.

L'Asp avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal broker nell'espletamento del servizio.

Per tale motivo è richiesto che il broker sia in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenza ed errori professionali come previsto dagli artt. 110, comma 3 e 112, comma 3 del d.lgs. n. 209/2005 e successive modifiche, nonché dal regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 e ss.mm.ii., comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, della quale dovrà fornire copia all'Ente entro dieci giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del servizio.

La polizza deve essere mantenuta operante per tutto il periodo di validità contrattuale. Il massimale minimo assicurato richiesto è di € 1.250.618,00 (unmilione duecentocinquantamila seicentodiciotto/00) per sinistro e di € 1.875.927,00 (duemilionicinquecentomila/00) in aggregato annuo, e comunque non inferiore al massimale minimo stabilito dall'IVASS per il volume d'affari dell'impresa, a pena di risoluzione del contratto.

Il broker risponde, altresì, dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente disciplinare secondo il normale termine di prescrizione.

Art. 9 - Pagamento premi assicurativi – tracciabilità

Nell'ambito della gestione delle polizze il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati avverrà per il tramite dell'impresa di brokeraggio che risulterà aggiudicataria del servizio, la quale si impegna ed obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto dell'ASP.

Il broker trasmette all'Ente i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, sul proprio conto corrente dedicato ai sensi della normativa in vigore, prima della scadenza delle polizze.

Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare all'Ente le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate, nonché una apposita certificazione, rilasciata dalle medesime Compagnie, attestante l'eventuale remunerazione corrisposta al broker, ovvero che nessuna remunerazione è stata corrisposta.

Il pagamento dei premi assicurativi effettuato al broker ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del codice delle assicurazioni e, soprattutto, ai sensi dell'art. 1901 c.c., per effetto di apposita precisazione all'interno della clausola broker di polizza.

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di assicurazioni entro i termini indicati dalle polizze assicurative, (o, in caso di mancata indicazione, nel termine di giorni 10 (dieci) dall'incasso) sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e, in particolare, agli effetti di una eventuale sospensione della garanzia assicurativa da parte delle compagnie.

Il broker assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 impegnandosi, qualora abbia notizia di inadempimento di proprie controparti agli stessi obblighi, a darne immediata comunicazione all'ASP e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna; nell'ipotesi di transazione eseguita in difformità dalle disposizioni di cui alla citata legge, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Art. 10 - Inadempienze contrattuali e risoluzione anticipata del contratto

Il Broker è responsabile sia nel caso di ripetute gravi inadempienze del broker nel fornire in tutto o in parte il servizio alle condizioni riportate nel capitolato e nell'offerta, sia in caso di gravi violazioni degli obblighi e dei divieti esplicitamente indicati nel contratto d'appalto. L'Ente si riserva insindacabilmente la facoltà di risolvere quest'ultimo, previa contestazione scritta al broker inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e di escutere la cauzione definitiva, salva ed impregiudicata la richiesta di risarcimento danni.

In ogni caso si ha la risoluzione immediata per sopravvenuta impossibilità giuridica, derivante da mancanza di requisiti essenziali per legge all'espletamento del servizio aggiudicato, qualora venga meno l'iscrizione dell'aggiudicatario al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi.

Art. 11 – Penali

In caso di violazione degli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente capitolato speciale ovvero nell'offerta tecnica del broker aggiudicatario, l'ASP provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta con eventuale diffida ad adempiere, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC, assegnando al broker un termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi od altro ritenuto congruo per produrre controdeduzioni scritte.

Qualora tali controdeduzioni non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del broker, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura dell' 1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo, a valere sull'ammontare della cauzione definitiva, per ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente o nell'offerta tecnica per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 12 - Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento del servizio, il broker, nel termine che verrà indicato dall'Asp, sarà tenuto a prestare cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 d.lgs. 50/2016.

La cauzione è stata prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.

La cauzione contiene espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la clausola di operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante.

Art. 13 – Riservatezza

Le parti avranno l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui vengano in possesso durante lo svolgimento dell'incarico, restando vincolati a non utilizzarli o divulgarli salvo che in relazione al trattamento specifico e alle prestazioni ricomprese nel presente contratto.

Il broker, responsabile esterno del trattamento dei dati relativi al portafoglio assicurativo e alla gestione dei sinistri, ai sensi dell'art. 4, comma 8 del GDPR (Regolamento U.E. n. 2016/679) resta responsabile dell'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti anche da parte dei suoi dipendenti e collaboratori.


Art. 14 - Foro competente

Per ogni controversia è competente il foro di Bologna.

Bologna,
per l'ASP _____
per il Broker _____

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., si approvano specificamente le seguenti clausole: art. 2 (Prestazioni oggetto del servizio) - art. 3 (Durata) - art. 4 (Valore del contratto) - art. 5 (Remunerazione dell'incarico) – art. 6 (Modalità di svolgimento del servizio e obblighi delle parti) – art. 8 (Responsabilità del broker) - art. 10 (Inadempimento contratto e risoluzione anticipata) – art. 11 (Penali) - art. 14 (Foro competente).

Bologna,
per l'ASP _____
per il Broker _____



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
DELL’ASP CITTA’ DI BOLOGNA
(CODICE CIG 8450371ABE)

Criteria di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 7, D.lgs n. 50/2016 (valutazione della sola offerta tecnica mediante criteri esclusivamente qualitativi in rapporto a costo fisso).

Punteggio massimo attribuibile per il progetto di servizio: Punti 100

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Solamente il criterio 2.2 non è discrezionale ma cd on/off: viene attribuito il punteggio pieno a chi possiede il requisito in questione, non viene attribuito alcuno punteggio a chi non lo possiede.

Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell’offerta tecnica

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUBCRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX
1	Modalità di esecuzione del Servizio di Brokeraggio	34		
1.1			Modalità operative previste per: - la presa in carico della gestione delle polizze in corso - la gestione dei premi - il controllo sull’emissione delle polizze, delle appendici e delle quietanze di pagamento	10
1.2			Modalità previste per l’attività di consulenza riferita alla gestione dei contratti assicurativi	8

			1.3	Modalità previste per l' assistenza ai vari Uffici e Servizi dell'Ente nella predisposizione delle clausole assicurative da inserire nei bandi di gara, contratti, convenzioni e concessioni di competenza	6
			1.4	Modalità previste per l' informatizzazione del servizio. Dovrà essere data indicazione degli strumenti informatici (software, piattaforme web, banche dati, altri strumenti on line etc.), che saranno utilizzati e messi a disposizione degli Uffici dell'ASP per la gestione del programma dei servizi. Dovrà essere data indicazione delle modalità e condizioni di utilizzo (costi eventuali di utilizzo, licenze d'uso, termini e tempistica di utilizzo, cessione in proprietà [codici sorgente], limiti etc.), delle principali linee e modalità di funzionamento e di interfaccia con l'utente ASP dei sistemi o delle <i>utilities</i> offerte; della soluzione proposta al termine dell'incarico per la consultazione e gestione dei dati, disponibilità, acquisti nel corso del contratto, possibilità di concessione dei dati in formati universali di utilizzo (es.: word, excel, jpeg, pdf, ecc.).	10
2	Modalità di gestione dei sinistri	30	2.1	modalità di gestione dei flussi informativi con esplicitazione delle attività a carico del broker e quelle a carico dell'Ufficio Assicurazioni. La Commissione valuterà anche l'eventuale disponibilità di un'applicazione web – based per la consultazione dello stato aggiornato dei sinistri.	10
			2.2.	modalità di assistenza/supporto sulla gestione dei sinistri (anche denunciati precedentemente all'aggiudicazione e non ancora definiti) fino alla loro definizione, con produzione di report di	10

				monitoraggio mensile anziché trimestrale (criterio cd <i>on / off</i>).	
			2.3.	Modalità previste per l'attività di interruzione dei termini di prescrizione dei singoli sinistri nonché modalità previste per la trasmissione all'Ente della relativa documentazione	10
3	Attività di Risk Management e individuazione dei punti critici per il miglioramento del pacchetto assicurativo	14	3.1	oggetto di valutazione come il concorrente intende procedere con l'attività di analisi dei rischi, con particolare riferimento alla concreta attuabilità, economicità e innovatività della proposta (riportare esempi specifici)	8
			3.2	Modalità e qualità dell'attività di analisi e reportistica annuale sull'andamento della sinistrosità per ogni ramo di rischio	6
4	Servizi Aggiuntivi offerti (a titolo esemplificativo: assistenza di un pool di professionisti, periti di parte, consulenti legali interni od esterni al Broker per la gestione dei sinistri nei vari rami assicurativi)	6	4.1	Si valuteranno le offerte che propongano ulteriori servizi/prodotti senza alcun aggravio a carico del committente e comunque strettamente aderenti alle competenze proprie del broker, in particolare: - la rispondenza dei servizi / prodotti aggiuntivi alle finalità del servizio di brokeraggio assicurativo; - l'efficacia dei servizi / prodotti aggiuntivi offerti; - la fattibilità delle soluzioni proposte	6
5	Struttura dedicata allo svolgimento dell'incarico	10	5.1	La Commissione di gara valuterà la struttura-ufficio proposta dal concorrente quale interfaccia dell'Amministrazione, nonché la presenza di una unità organizzativa/divisione interna specificamente dedicata dal Broker alla gestione delle problematiche assicurative degli Enti pubblici. Saranno inoltre valutate le	10

				caratteristiche organizzative e funzionali dell'Ufficio dedicato allo svolgimento del servizio, nonché la sua efficienza e facilità nel rapporto operativo. (si precisa che verranno valutati la struttura come sopradescritta e i curricula esclusivamente del referente dedicato e dell'eventuale sostituto)	
6	Proposte di Formazione rivolte al personale dell'Ente (la formazione dovrà riguardare le materie del capitolato)	6	6.1	sarà valutata l'attività di formazione rivolta al personale con dettagliata descrizione del piano di formazione ed aggiornamento del personale del committente. Si riterrà migliore l'offerta che proponga il piano più esaustivo, tenendo presente in particolare i seguenti elementi: numero e durata delle sessioni, modalità di erogazione della formazione, eventuali ulteriori strumenti messi a disposizione per l'aggiornamento del personale del committente durante tutta la fase contrattuale.	6
	Totale	100			100

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica cui è assegnato un punteggio discrezionale, la commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente. L'attribuzione dei coefficienti è effettuata attraverso la valutazione discrezionale assegnata ad ogni elemento dalla commissione nel suo plenum/complesso, la quale procederà considerando quanto le proposte siano rispondenti ai parametri valutativi specificati per ogni sub-criterio, secondo la scala di valutazione di seguito riportata, nella quale:

- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza di prestazione nulla (totalmente non soddisfacente);
- il coefficiente è pari ad 1 in corrispondenza della prestazione massima (pienamente soddisfacente) offerta.

La rispondenza dell'offerta ai parametri valutativi indicati per ciascun sub-criterio è conseguentemente determinata secondo la scala di misurazione di seguito riportata:

Coefficiente	Rispondenza dell'offerta ai parametri valutativi
0,0	Nulla
0,1	Minima
0,2	Ridotta

0,3	Limitata
0,4	Approssimativa
0,5	Men che sufficiente
0,6	Sufficiente
0,7	Discreta
0,8	Buona
0,9	Molto buona
1,0	Ottima

Si prevede, a pena di esclusione, il necessario raggiungimento della soglia minima di punteggio in sede di valutazione tecnica, pari ad almeno 70/100.

Bologna, li 16.12.2020

F. to la RUP
Dott. ssa Francesca Bonanno
Responsabile Servizio Gare, Appalti, Servizi e Forniture